

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 20 dicembre 2019

D.d.u.o. 13 dicembre 2019 - n. 18283

Procedure regionali per l'espressione del parere in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di denominazioni d'origine protette (DOP), di indicazioni geografiche protette (IGP) e di specialità tradizionali garantite (STG) di prodotti agricoli ed alimentari la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti:

- Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, nel quale vengono individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni d'Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), che sostituisce il Reg. (CE) n. 510/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il decreto ministeriale 14 ottobre 2013 recante le procedure a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012;
- il decreto del Dirigente di Struttura n. 12746 del 29 dicembre 2014, che approva l'allegato A relativo a «Procedure regionali per l'espressione del parere richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sulle proposte di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia».

Atteso che si riscontrano anche richieste di modifica ai disciplinari di produzione;

Ritenuto necessario per completezza e per maggiore chiarezza della disciplina integrare l'allegato A del d.d.s. n. 12746 del 29 dicembre 2014 con le procedure relative alle richieste di registrazione delle Specialità Tradizionali Garantite (STG), di modifica minore e non minore dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche e di cancellazione delle denominazioni d'origine e delle specialità tradizionali, rinominandolo nel seguente modo: «Procedure regionali per l'espressione del parere in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Denominazioni d'Origine Protette (DOP), di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) di prodotti agricoli ed alimentari la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia», e prevedendo che sostituisca il precedente ;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio individuate dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di approvare la versione integrata dell'allegato A, denominato «Procedure regionali per l'espressione del parere in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Denominazioni d'Origine Protette (DOP), di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) di prodotti agricoli ed alimentari la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia», che va a sostituire l'All. A del d.d.s. 12746/2014;

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul portale regionale unitamente alla normativa di riferimento: Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18

dicembre 2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 e d.m. 14 ottobre 2013.

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Lucia Silvestri

ALLEGATO A

PROCEDURE REGIONALI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 IN MATERIA DI DENOMINAZIONI D'ORIGINE PROTETTE (DOP), DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE (IGP) E SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE (STG) DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI LA CUI ZONA DI PRODUZIONE RICADE IN REGIONE LOMBARZIA

1 - Premessa

L'Autorità competente per la presentazione in Commissione Europea delle nuove richieste di registrazione di prodotti agroalimentari nelle categorie DOP (Denominazione d'Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) e per la richiesta di modifica dei disciplinari di produzione di prodotti già registrati, è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito "Ministero"). Per procedere con l'istruttoria della richiesta di registrazione o di modifica, il Ministero chiede il parere alla Regione Lombardia, competente per il territorio in cui avviene la richiesta.

Per la predisposizione della documentazione, finalizzata alla richiesta di registrazione o modifica, è indispensabile far riferimento alla normativa comunitaria e nazionale:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
- Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014
- Decreto Ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013

Il soggetto legittimato presenta istanza di registrazione o modifica al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, completa di marca da bollo pari alla tariffa in vigore, e alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

2 – Procedura regionale ai fini ai fini della espressione di parere sulla registrazione di una DOP o IGP

L'elenco dei documenti richiesti ai fini della domanda di registrazione del prodotto è riportato all'articolo 6 del DM 14 ottobre 2013. Oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, per la Regione Lombardia è necessario integrare la documentazione come segue:

- ogni soggetto costituente l'associazione richiedente, deve presentare una autocertificazione in cui dichiara la propria appartenenza alla filiera specifica del prodotto per il quale è richiesta la registrazione e la propria qualifica (produttore della materia prima, trasformatore, stagionatore, etc.), corredata dalla copia del documento di identità valido;
- nella relazione socio-economica (DM 14 ottobre 2013 articolo, 6 comma 3, lettera f), devono essere evidenziati, ove ricorrano, i seguenti ulteriori aspetti:
 - o presenza di "marchi" già registrati relativi alla denominazione per la quale è richiesta la registrazione e loro utilizzazione;
 - o presenza di reali e comprovati rischi di imitazione o contraffazione del prodotto da parte di soggetti al di fuori della zona d'origine individuata dal disciplinare.

La documentazione e, dove è possibile, anche la cartografia, devono essere presentate su supporto informatico.

Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, si riserva la possibilità di coinvolgere gli Enti territoriali, i propri Uffici territoriali o altre Strutture della Direzione Agricoltura, ai fini della:

- a) valutazione della **legittimità del soggetto richiedente** di cui all'art. 4 del DM 14 ottobre 2013, relativamente ai soggetti che risiedono sul proprio territorio;
- b) valutazione della **relazione socio-economica** di cui all'art. 6, comma 3, lett. f del DM 14 ottobre 2013;

La Regione Lombardia dopo aver ricevuto l'istanza di registrazione, ai fini dell'espressione del proprio parere al Ministero come previsto dall'art. 7 comma 2 del DM 14 ottobre 2013, procede a:

1. verificare la completezza della documentazione;
2. richiedere al Ministero, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di registrazione, la riunione per l'esame congiunto delle eventuali criticità dell'istanza presentata (DM 14 ottobre 2013 art. 7 p.1). Osservazioni e rilievi sono comunicati dalla Regione Lombardia al soggetto richiedente, che deve fornire adeguati elementi di risposta entro 30 giorni dal ricevimento. La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, entro il termine previsto, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la trasmissione di parere negativo al Ministero.
3. pubblicare la proposta di disciplinare sul BURL al fine di valutare interessi coinvolti e contrapposti ed accogliere osservazioni da parte di soggetti del territorio che abbiano un interesse legittimo, al fine della formulazione del parere regionale. Eventuali osservazioni motivate alla richiesta di registrazione, dovranno essere inviate, entro 30 gg, alla Regione Lombardia, che informerà il soggetto richiedente.
4. valutare la validità socio economica della proposta di registrazione e la coerenza con le politiche regionali di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari
5. inviare al Ministero, entro 90 giorni dalla data di trasmissione dell'istanza, tenendo conto delle interruzioni temporanee dovute alla presenza di osservazioni, del Decreto Dirigenziale di parere sulla richiesta di registrazione (DM 14 ottobre 2013 art. 7 p. 2.
6. la pubblicazione ha solo scopo informativo. Le opposizioni alla registrazione andranno presentate direttamente al Ministero nella successiva fase istruttoria, dopo la pubblicazione dell'istanza sulla G.U.R.I.

3 - Procedura regionale ai fini ai fini della espressione di parere sulla registrazione di una STG

In applicazione degli articoli 21 e 22 del DM 14 ottobre 2013, la richiesta di registrazione di una STG è avanzata da soggetti aventi interesse legittimo, direttamente al Ministero, che, ricevuta la richiesta, informa tutte le Regioni.

La Regione Lombardia, ai fini dell'espressione del proprio parere al Ministero, come previsto dall'art. 22 comma 3 del DM 14 ottobre 2013, procede a:

1. entro 30 giorni dal ricevimento della nota informativa, manifestare il proprio interesse a partecipare alla valutazione dell'istanza di registrazione in sede di riunione indetta dal Ministero per l'analisi dell'istanza presentata.
2. valutare tramite consultazione l'interesse del comparto economico per il prodotto interessato alla registrazione come STG e verifica la presenza di imprese regionali nel gruppo richiedente.
3. valutare la validità socioeconomica della proposta di registrazione e la coerenza con le politiche regionali di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari.

4. pubblicare la proposta di disciplinare di produzione della STG sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia, al fine di valutare interessi coinvolti o contrapposti e ricevere eventuali osservazioni. La pubblicazione ha solo scopo informativo. Le opposizioni alla registrazione andranno presentate direttamente al Ministero nella successiva fase istruttoria, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di registrazione sulla G.U.R.I.
5. esprimere parere tramite Decreto Dirigenziale del Servizio Competente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

4 – Parere regionale sulla modifica dei disciplinari di produzione delle DOP, IGP e STG

Il soggetto legittimato alla richiesta di modifica di un disciplinare di produzione è il Consorzio di Tutela incaricato dal Ministero. In sua assenza può essere richiesta dai soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione per la quale si chiede la modifica, che rispondano ai criteri previsti dal DM 14 ottobre 2013, art. 13, comma 1. Le istanze di modifica vanno inviate al Ministero e a Regione Lombardia.

In assenza del Consorzio di Tutela incaricato, la richiesta di modifica, prima della sua approvazione e pubblicazione, deve essere resa nota ai soggetti del territorio che presentino interesse legittimo, tramite una "riunione di pubblico accertamento" alla presenza di funzionari del Ministero e della Regione Lombardia. In quella sede sarà possibile presentare eventuali e motivate opposizioni alle modifiche proposte.

Per la modifica di una STG che veda il coinvolgimento di soggetti territoriali, ai sensi dell'art.27 del DM 14 ottobre 2013, si applica la procedura definita ai punti 4 e 5 del capitolo 3 - domanda di registrazione.

4.1 - Procedura per la richiesta di modifica NON MINORE di DOP e IGP (All. V del Reg. (UE) 668/2014)

Le domande di approvazione di una modifica NON minore del disciplinare di una DOP o di una IGP sono redatte dai richiedenti, utilizzando lo schema previsto all'Allegato V (quinto) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il Documento Unico modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I (primo) dello stesso regolamento. L'elenco dei documenti da presentare ai fini della richiesta di modifica del disciplinare di produzione è riportato all'articolo 13 del DM 14 ottobre 2013.

Una modifica è da ritenersi **NON MINORE** quando:

- si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto
- altera il legame fra la qualità, le caratteristiche del prodotto, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'ambiente geografico d'origine
- include la modifica del nome, o di una parte del nome del prodotto
- riguarda la zona geografica delimitata

Come previsto dall'art. 13 del DM 14 ottobre 2013, ai fini dell'espressione del parere al Ministero, Regione Lombardia, procede a svolgere la propria istruttoria per:

1. verificare la legittimità del soggetto richiedente
2. verificare la completezza della documentazione
3. richiedere al Ministero entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di modifica, una riunione per valutare in modo congiunto eventuali criticità presenti nella richiesta e formulare eventuali rilievi ai richiedenti, che hanno tempo di risposta pari a 30 gg. La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, entro il termine previsto, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la trasmissione di parere negativo al Ministero.

4. pubblicare la proposta di disciplinare modificato sul BURL per permettere eventuali osservazioni da parte di soggetti legittimati del territorio. Eventuali osservazioni alla richiesta di modifica da parte di soggetti che hanno interesse legittimo, dovranno essere inviate, entro 30 gg dalla pubblicazione e saranno tenute in considerazione ai fini della espressione del parere regionale; eventuali opposizioni alla richiesta andranno invece inviate direttamente al Ministero nella successiva fase istruttoria dopo la pubblicazione della proposta sulla G.U.R.I. e per conoscenza alla Regione Lombardia.
5. inviare al Ministero entro 90 giorni dalla data di trasmissione dell'istanza, il parere regionale sulla richiesta, tramite Decreto Dirigenziale del Servizio competente.

4.2 - Procedura per la richiesta di modifica MINORE di DOP e IGP (All. VII del Reg. (UE) 668/2014)

Le domande di approvazione di una modifica minore del disciplinare di una DOP o di una IGP sono redatte utilizzando lo schema previsto all'Allegato VII (settimo) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il Documento Unico modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I (primo) dello stesso regolamento. L'elenco dei documenti da presentare ai fini della richiesta di modifica del disciplinare di produzione è riportato all'articolo 13 del DM 14 ottobre 2013

Una modifica è da ritenersi **MINORE** quando:

- non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto
- non altera il legame fra la qualità, le caratteristiche del prodotto, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'ambiente geografico d'origine
- non include la modifica del nome, o di una parte del nome del prodotto
- non riguarda la zona geografica delimitata
- non rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime

Come previsto dall'art. 13 del DM 14 ottobre 2013, ai fini dell'espressione del parere al Ministero, Regione Lombardia, procede a svolgere la propria istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, per:

1. verificare la legittimità del soggetto richiedente
2. verificare la completezza della documentazione e formulare eventuali osservazioni ai richiedenti, che hanno tempo di risposta pari a 30 gg. La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, entro il termine previsto, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la trasmissione di parere negativo al Ministero
3. pubblicare la proposta di disciplinare modificato sul BURL per permettere eventuali osservazioni da parte di soggetti legittimati del territorio. Eventuali osservazioni alla richiesta di modifica da parte di soggetti che hanno interesse legittimo, dovranno essere inviate, entro 30 gg dalla pubblicazione e saranno tenute in considerazione ai fini della espressione del parere regionale.
4. eventuali opposizioni alla richiesta andranno inviate direttamente al Ministero nella successiva fase istruttoria dopo la pubblicazione della proposta sulla G.U.R.I. e per conoscenza alla Regione Lombardia
5. inviare al Ministero entro 90 giorni dalla data di trasmissione dell'istanza, il parere regionale sulla richiesta, tramite Decreto Dirigenziale del Servizio competente.

5 - Cancellazione di DOP e IGP registrate

In applicazione di quanto previsto dal punto 2 dell'art. 14 del DM 14 ottobre 2013 per la cancellazione da parte dei produttori della filiera di una DOP o di una IGP, il Servizio competente di Regione Lombardia, coinvolge i soggetti interessati al fine di raccogliere informazioni relative alla necessità di cancellazione. Ai fini dell'espressione del

parere regionale, si applica, ove compatibile, la procedura descritta nel suddetto capitolo 2, ai punti 3, 4, 5 e 6 per quanto riguarda modalità e tempistiche.

6 - Pubblicazione on line dei pareri regionali e delle proposte di disciplinare

La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione del Decreto di parere e della versione nuova o modificata del disciplinare di produzione, sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale (www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione Imprese/qualità dei prodotti agroalimentari.

Tutte le norme e i documenti citati in questo allegato, funzionali alla richiesta di nuova registrazione o modifica di una DOP, IGP o STG sono pubblicati sul Portale istituzionale al medesimo indirizzo web.